

*Conferenza Episcopale Italiana*

**UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO**

**UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI**

**VADEMECUM  
PER LA PASTORALE DELLE PARROCCHIE CATTOLICHE  
VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI**

## INTRODUZIONE

### **L'immigrazione cambia il volto della cristianità italiana: fedeli delle Chiese orientali non cattoliche e nuove sfide pastorali**

Nel corso degli ultimi vent'anni ha assunto una rilevanza particolare l'immigrazione nell'Europa occidentale di fedeli appartenenti a Chiese orientali, provenienti da Paesi dell'Est europeo e dal Medio Oriente.

Anche l'Italia è interessata dal fenomeno migratorio. Secondo i dati del 2009, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia ammonterebbero a circa quattro milioni e mezzo. Ad essi devono aggiungersi quelli che si trovavano nel nostro Paese senza regolare permesso di soggiorno. L'incremento della popolazione immigrata, tenendo conto dei nuovi ingressi e delle nascite, è stimato in circa trecento/trecentocinquantamila persone l'anno<sup>1</sup>. Circa la metà degli immigrati sono cristiani: fra di loro i fedeli ortodossi erano stimati nel 2008 in circa un milione centotrentamila. Il numero dei cristiani orientali non cattolici, e in particolare ortodossi di tradizione bizantina, è in veloce incremento. Si può prevedere che, se i flussi migratori manterranno le caratteristiche attuali, nei prossimi anni l'insieme di tali fedeli diventerà la seconda comunità religiosa italiana.

La presenza rilevante di cristiani di confessione ortodossa ha favorito l'erezione di parrocchie ortodosse, di diocesi in Italia o aventi giurisdizione sulle comunità ortodosse in Italia. Inoltre, i cristiani ortodossi costituiscono una presenza significativa in molte diocesi cattoliche, apportandovi la ricchezza di tradizioni diverse e un notevole fervore spirituale.

Questa nuova realtà cambia anche i termini dei rapporti ecumenici nel nostro Paese. Essi, infatti, non possono più limitarsi alle tradizionali relazioni con piccole minoranze storiche, spesso circoscritte in ristrette aree geografiche, oppure con i vertici istituzionali delle diverse confessioni, coinvolgendo gli specialisti o un numero limitato di delegati. Si tratta di una presenza diffusa sul territorio nazionale, che interessa direttamente le strutture pastorali di base, coinvolgendo le diocesi e le parrocchie cattoliche. Infatti, il numero dei fedeli è tale da rendere impossibile alle comunità orientali, che pure vanno progressivamente strutturandosi, di fare fronte compiutamente alle loro esigenze spirituali e pastorali.

È dunque urgente considerare le conseguenze pastorali e giuridiche della presenza dei fedeli orientali non cattolici all'interno delle comunità cattoliche, a motivo dei contatti che si instaurano, per rispondere in maniera corretta alle richieste che essi presentano.

Il presente *vademecum*, destinato prevalentemente ai parroci, agli operatori pastorali e ai responsabili delle istituzioni educative cattoliche, si propone una finalità pratica di indole pastorale, quale sussidio alle Chiese particolari. A tal fine, raccoglie e organizza la disciplina vigente nella Chiesa cattolica sui corretti rapporti con i fedeli appartenenti a Chiese orientali non cattoliche, con un'attenzione particolare alla situazione italiana. Alieno da qualunque intento di proselitismo, vuole offrire alcune indicazioni utili ai rapporti con la gerarchia orientale non cattolica, qualora essa chieda la collaborazione delle diocesi italiane. Viene pubblicato in via sperimentale sotto la responsabilità congiunta dei due Uffici, competenti in ragione della materia, della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, a ciò autorizzati dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 2009.

La prima parte del *vademecum* presenta, in modo sintetico, taluni elementi dottrinali utili per comprendere il profilo delle Chiese orientali non cattoliche in Italia. Vengono pure evidenziate

---

<sup>1</sup> Cfr. CARITAS ITALIANA – MIGRANTES, *Immigrazione. Dossier Statistico 2009. XIX Rapporto*, Idos 2009.

alcune differenze relative alla teologia sacramentaria tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non cattoliche, per favorire la comprensione reciproca e l'instaurarsi di una prassi di collaborazione e di rispetto.

La seconda parte del *vademecum* intende offrire alcune indicazioni relative alla condivisione del culto liturgico sacramentale, con specifica attenzione alla problematica della *communicatio in sacris*, ai matrimoni misti e all'ammissione dei fedeli alla piena comunione nella Chiesa cattolica.

Conclude il testo un'appendice, utile per ulteriori approfondimenti.

Le indicazioni che seguono sono indirizzate alla Chiesa latina e rispecchiano la disciplina del Codice di diritto canonico (1983). Sono anche presenti ampi riferimenti alla normativa delle Chiese cattoliche orientali *sui iuris*, raccolta nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), nella misura in cui questa è utile per l'applicazione analogica e per facilitare la comprensione delle diversità esistenti.

Ci auguriamo che questo sussidio favorisca l'efficace azione pastorale delle nostre Chiese e accresca la tensione all'unione in Cristo, obiettivo del cammino ecumenico.

Roma, 23 febbraio 2010

*Memoria di San Policarpo, vescovo e martire*

*Don Gino Battaglia*

Direttore dell'Ufficio Nazionale  
per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso

*Mons. Adolfo Zambon*

Direttore dell'Ufficio Nazionale  
per i problemi giuridici

## **1. Linee generali**

### ***1.1. Le Chiese orientali non cattoliche in Italia***

Le Chiese orientali sono state tradizionalmente raggruppate in due grandi denominazioni: le Chiese dette “precalcedonesi”, in quanto non riconoscono il concilio di Calcedonia, e le Chiese calcedonesi, che invece lo riconoscono. Per l’opposizione alle formulazioni cristologiche di Efeso o di Calcedonia, le Chiese dette precalcedonesi furono considerate, rispettivamente, nestoriane o monofisite. Oggi, grazie al dialogo teologico interconfessionale, si è potuto chiarire in quale senso le diverse formulazioni non inficiano la fede comune nel mistero di Cristo vero Dio e vero uomo. Per questa ragione, ora sono comunemente denominate “Antiche Chiese d’Oriente” o “Chiese ortodosse orientali”. Le altre Chiese orientali non in comunione con la Chiesa cattolica sono spesso dette “Chiese ortodosse di rito bizantino”.

A partire da quanto esposto, e per motivi pratici, nel presente sussidio vengono usate le espressioni “Chiese orientali non cattoliche”, per indicare le Chiese delle diverse tradizioni orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa di Roma, e “fedeli/cristiani orientali non cattolici”, per indicare i fedeli di tali Chiese. Talvolta si usano le espressioni “Chiese ortodosse” o “fedeli ortodossi”, con riferimento alle Chiese e ai fedeli di rito bizantino, poiché la loro presenza è preponderante e le occasioni di contatto sono più frequenti. In nessun caso questi fedeli vanno confusi con i fedeli cristiani *cattolici di rito orientale* appartenenti alle Chiese orientali in piena comunione con la Chiesa cattolica.

Alcune Chiese orientali non cattoliche (come il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, la Chiesa ortodossa di Romania, la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa copta) hanno costituito in Italia la rispettiva gerarchia o almeno parrocchie o missioni per la cura pastorale dei loro fedeli; altre invece non hanno una propria gerarchia, pur essendo presenti loro fedeli in molte aree del Paese. Va prestata attenzione alla presenza, anche in Italia, di diversi gruppi che si autodefiniscono “ortodossi”, ma che sono ritenuti non canonici o di dubbia canonicità. Le Chiese ortodosse rappresentano un mondo complesso, perché tendono storicamente a strutturarsi su base nazionale ed etnica. Le complesse vicende storiche del secolo passato che hanno interessato i Paesi del Medio Oriente e dell’Europa centro-orientale hanno provocato situazioni problematiche e talora conflittuali. Occorre quindi molta prudenza, per evitare di interferire in questioni interne a tali Chiese. Anche l’accoglienza o il semplice instaurarsi di rapporti tra una diocesi cattolica e una comunità orientale, che non gode del riconoscimento canonico, può essere inteso come una sorta di legittimazione, che può urtare la sensibilità delle Chiese orientali non cattoliche.

Come indicazione generale, è bene limitare i rapporti istituzionali a quelle Chiese orientali non cattoliche che abbiano instaurato relazioni ecumeniche con la Chiesa cattolica, facendo riferimento, nei casi dubbi, ai competenti organi della Santa Sede.

### ***1.2. Il dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non cattoliche***

Nell’ultimo ventennio del secolo scorso sono state superate, attraverso una serie di dichiarazioni comuni, le controversie cristologiche con le Antiche Chiese d’Oriente. Anche il dialogo ecumenico con le Chiese ortodosse si è intensificato: con la Chiesa cattolica esse hanno in comune la Sacra Scrittura, i dogmi del primo millennio, l’Eucaristia e gli altri sacramenti, la venerazione della Santa Madre di Dio, Vergine Maria, e dei santi, la struttura episcopale.

Fin dall’inizio del suo pontificato, il Santo Padre Benedetto XVI non solo ha confermato che l’ecumenismo è una scelta “irreversibile” per la Chiesa cattolica, secondo l’espressione cara al suo predecessore Giovanni Paolo II, ma lo ha indicato come una priorità del suo ministero. Il 29 maggio

2005, nell'omelia tenuta durante la concelebrazione eucaristica in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale a Bari, «terra di incontro e di dialogo con i fratelli cristiani dell'Oriente», ha ribadito la sua volontà «di assumere come impegno fondamentale quello di lavorare con tutte le energie alla ricostituzione della piena e visibile unità di tutti i seguaci di Cristo», chiedendo a tutti «di prendere con decisione la strada di quell'ecumenismo spirituale, che nella preghiera apre le porte allo Spirito Santo, che solo può creare l'unità». Il 15 dicembre 2005, nel discorso rivolto ai membri del Comitato di coordinamento della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, ha affermato: «I Pastori che hanno il merito di averlo intrapreso, Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e Sua Santità Dimitrios I, Patriarca di Costantinopoli, nella dichiarazione comune con la quale l'hanno avviato, hanno aperto un cammino che spetta a noi proseguire, per condurlo a buon fine. Facendoci avanzare verso la piena comunione fra cattolici e ortodossi, il dialogo contribuirà anche ai molteplici dialoghi che si sviluppano nel mondo cristiano alla ricerca della sua unità». Riferendosi, poi, alla finalità di tale dialogo, il Papa ha precisato: «In questa nuova fase di dialogo, due aspetti devono essere considerati insieme: da una parte eliminare le divergenze che sussistono e dall'altra nutrire come desiderio principale quello di fare tutto il possibile per ripristinare la piena comunione, bene essenziale per la comunità dei discepoli di Cristo».

La ripresa del dialogo teologico è stata dunque un evento particolarmente significativo nei rapporti tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. Nel 2006, dopo una pausa di tredici anni, sono ripresi gli incontri della Commissione mista, in occasione della IX Assemblea Plenaria, tenutasi a Belgrado. Il 13 ottobre 2007, a Ravenna, la Commissione mista ha pubblicato un documento sulle conseguenze ecclesologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa, intitolato «Comunione ecclesiale, conciliarità e autorità». Questo documento afferma che «come la comunione nei sacramenti presuppone la comunione nella stessa fede (...), allo stesso modo, perché vi sia la piena comunione ecclesiale, deve esserci, tra le nostre Chiese, il reciproco riconoscimento delle legislazioni canoniche nelle loro legittime diversità» (n. 16). Con questa premessa, la Commissione mista ammette che tale reciproco riconoscimento non è ancora arrivato. Infatti, pur accettando il primato a livello universale e riconoscendo che durante il primo millennio Roma – in quanto «Chiesa che presiede nell'amore» – occupava il primo posto nella *taxis canonica* (ordine canonico tra i diversi patriarchi), tuttavia esistono ancora delle differenze nella comprensione sia del modo secondo il quale questo primato dovrebbe essere esercitato, sia dei suoi fondamenti scritturistici e teologici (cfr nn. 41-43 e 45).

### ***1.3. La teologia sacramentale ortodossa e cattolica a confronto***

Esula dagli obiettivi del presente sussidio presentare in maniera compiuta la teologia sacramentale cattolica e quella delle Chiese orientali non cattoliche. È peraltro utile fornire alcuni elementi di sintesi, con riferimento in modo particolare alle Chiese ortodosse di rito bizantino, vista la loro consistenza numerica in Italia e le molteplici occasioni di contatto.

La teologia cattolica e quella ortodossa, relativa ai sacramenti e alla conseguente disciplina canonica, differiscono in alcuni punti, che comportano un quadro di rapporti asimmetrico. Infatti, tra cristiani appartenenti a Chiese diverse la piena partecipazione alle cose sante, come la preghiera, la liturgia, i sacramenti, implica una piena comunione di fede, ossia il reciproco riconoscimento come Chiese e come luogo di salvezza. In tale ottica, si pone la prima diversità tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. Gli ortodossi riconoscono, infatti, l'unica vera Chiesa di Cristo nelle Chiese ortodosse. Anche la dottrina cattolica insegna che la Chiesa cattolica costituisce in terra

l'unica realizzazione completa della Chiesa di Cristo<sup>2</sup>; tuttavia riconosce l'esistenza di numerosi elementi di santificazione e di verità al di fuori della sua compagine<sup>3</sup>, specialmente nelle Chiese ortodosse, in cui è presente la successione apostolica e il sacerdozio ministeriale autentico. In queste Chiese sono pertanto presenti veri sacramenti, che forniscono ai fedeli i mezzi della salvezza<sup>4</sup>, e che rendono non solo possibile, ma anche consigliabile, secondo il magistero cattolico, una certa comunione nelle cose sacre<sup>5</sup>.

In secondo luogo, anche nella dottrina dei sacramenti sono presenti delle differenze. La Chiesa cattolica insegna che i sacramenti sono segni sensibili ed efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali viene elargita la vita divina. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono. Per i fedeli i sacramenti sono necessari alla salvezza, perché conferiscono la grazia santificante, il perdono dei peccati, l'adozione a figli di Dio, la conformazione a Cristo e l'appartenenza alla Chiesa. Propria di ciascun sacramento è la grazia sacramentale, cioè una grazia specifica dello Spirito Santo, che aiuta il singolo fedele nel suo cammino di santità e la Chiesa intera nella sua crescita di carità e di testimonianza.

Anche per le Chiese ortodosse i sacramenti sono un'azione divina, in cui mediante un segno visibile è accordata al fedele la grazia invisibile dello Spirito Santo. I segni esteriori del sacramento sono costituiti dalle preghiere, dalla forma della celebrazione e dalla materia, mentre l'elemento interno, invisibile, è la grazia dello Spirito Santo. I sacramenti sono impartiti nella Chiesa e dalla Chiesa e per tutti i fedeli sono indispensabili per la salvezza. Come per quella cattolica, anche per le Chiese ortodosse i sacramenti sono sette. I teologi ortodossi, tuttavia, non ritengono che questo numero abbia un carattere definitivo. Sia al momento della loro definizione, nel XIII secolo, sia più tardi, si è parlato di due, sei o dieci sacramenti. Alcuni ritengono, per esempio, che siano sacramenti anche la consacrazione monastica e le esequie: si ritiene che anche in queste e altre circostanze sia elargita la grazia dello Spirito Santo. Per quel che riguarda la validità e l'efficacia del sacramento indipendentemente dai meriti del ministro, la Chiesa ortodossa non ha sviluppato una dottrina analoga a quella cattolica, rimandando l'efficacia stessa alla preghiera della comunità.

Inoltre, la Chiesa cattolica permette ai fedeli ortodossi (come in generale agli orientali non cattolici) di ricevere in essa i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi in circostanze definite, in via straordinaria e a determinate condizioni<sup>6</sup>. Essa consente anche ai fedeli cattolici, in caso di necessità, di impedimento fisico o morale, per il bene spirituale della persona e in assenza di pericolo di errore o di indifferenzismo, di chiedere tali sacramenti in una Chiesa ortodossa<sup>7</sup>. Tuttavia per le Chiese ortodosse il sacramento dell'eucaristia è segno di appartenenza a una Chiesa, segno di identità ecclesiale. Per questo, in genere, ammettono alla comunione soltanto i fedeli ortodossi.

---

<sup>2</sup> *Lumen gentium*, n. 8; *Unitatis redintegratio*, n. 4c; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Ut unum sint*, 25 maggio 1995, n. 86; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* [= DE], 25 gennaio 1993, n. 18.

<sup>3</sup> LG n. 15; UR n. 3; *Ut unum sint*, n. 13.

<sup>4</sup> Cfr UR 15; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, 29 giugno 2007, risposta al quesito n. 3.

<sup>5</sup> Cfr UR n. 15.

<sup>6</sup> Cfr CIC can. 844 § 3.

<sup>7</sup> Cfr CIC can. 844 § 2.

## 2. **Condivisione del culto liturgico sacramentale con i fedeli delle Chiese orientali non cattoliche**

### a) **Indicazioni generali**

1. Le Chiese orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica hanno validi e veri sacramenti<sup>8</sup>, garantiti dalla successione apostolica.
2. Si dà, tuttavia, una stretta relazione tra la comunione ecclesiale e la comunione sacramentale. Ne consegue che il principio generale da seguire è che «i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici»<sup>9</sup>.
3. La Chiesa cattolica, tuttavia, permette la condivisione di vita sacramentale (*communicatio in sacris*) – in particolare dell'eucaristia, della penitenza e dell'unzione degli infermi – con i membri delle altre Chiese e comunità ecclesiali, in certe circostanze e a determinate condizioni, poiché i sacramenti sono mezzi della grazia e della salvezza. Inoltre, è una condivisione per le singole persone<sup>10</sup>, ossia per quei cristiani che manifestano una fede pienamente conforme a quella della Chiesa cattolica circa il sacramento richiesto e che abbiano un grave bisogno spirituale per la salvezza eterna<sup>11</sup>. Tale bisogno riguarda l'unione più intima con Cristo e, perciò, implica anche l'inserimento più profondo nella Chiesa di Cristo. Se sono presenti nel fedele una vera fede nel sacramento e un grave bisogno spirituale, si presume che egli abbia anche la retta intenzione, insieme alle necessarie disposizioni per parteciparne fruttuosamente, ricevendo la grazia santificante e sacramentale.
4. Le condizioni affinché, in circostanze eccezionali e in casi singoli, sia legittimo per un ministro cattolico amministrare i sacramenti dell'eucaristia, penitenza e unzione degli infermi ai fedeli orientali non cattolici sono: la richiesta spontanea del sacramento, la buona disposizione personale, il grave bisogno spirituale<sup>12</sup>.
5. Il ministro cattolico deve valutare anche le concrete circostanze in cui avviene la richiesta. In particolare, se il fedele orientale non cattolico non accedesse al proprio ministro, pur potendolo fare senza grave incomodo, si potrebbe cadere nel rischio di assecondare atteggiamenti di indifferenzismo o relativismo ecclesiologico o di esporsi al dubbio di un latente proselitismo<sup>13</sup>. Infatti, il requisito della “buona disposizione personale” presuppone l'esclusione di atteggiamenti polemici o sincretisti.

---

<sup>8</sup> Cfr UR n. 15; DE nn. 99a e 122.

<sup>9</sup> CIC can. 844 § 1; CCEO can. 671 § 1.

<sup>10</sup> Non si tratta, infatti, di una generale *intercomunione*, impossibile sino a che non siano appieno annodati i legami visibili della comunione ecclesiale, ma di casi singoli e in circostanze speciali. Cfr GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 45; BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 56.

<sup>11</sup> Cfr *Ecclesia de Eucharistia*, n. 45.

<sup>12</sup> «I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucarestia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti»: CIC can. 844 § 3; CCEO can. 671 § 3. Per gli ortodossi, non si accenna al requisito del grave bisogno spirituale, ma esso si evince dai principi generali e da *Ecclesia de Eucharistia*, n. 45.

<sup>13</sup> «Anche in tali casi bisogna prestare attenzione alla disciplina delle Chiese orientali per i loro fedeli ed evitare ogni proselitismo, anche solo apparente»: DE n. 125.

6. È auspicabile che il fedele orientale non cattolico, che chiede a un ministro cattolico di accedere a un sacramento, a pari condizioni si rivolga a un ministro cattolico orientale della stessa tradizione rituale.

7. Oltre ai sacramenti in cui è permessa la *communicatio in sacris*, si possono dare indicazioni concernenti il sacramento del matrimonio, del battesimo e della confermazione. Non si farà riferimento nelle presenti indicazioni al sacramento dell'ordine, se non per casi specifici.

**b) Il battesimo**

8. La Chiesa cattolica riconosce l'ecclesialità delle Chiese orientali non cattoliche e la presenza in esse di «veri sacramenti»<sup>14</sup>. La validità del battesimo conferito in tali Chiese non è assolutamente oggetto di dubbio. È quindi sufficiente stabilire che il battesimo sia stato amministrato<sup>15</sup>.

9. In pericolo di morte, il figlio di genitori orientali non cattolici può essere battezzato lecitamente da un ministro cattolico<sup>16</sup>.

10. Il diritto canonico orientale consente al ministro orientale cattolico di amministrare lecitamente il battesimo al bambino figlio di cristiani non cattolici, se a chiederlo sono i genitori o almeno uno di essi o chi ne fa legittimamente le veci<sup>17</sup>. In questo caso, il battesimo non deve essere registrato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai genitori. Il ministro di rito latino, invece, non può accogliere la medesima richiesta, essendo tenuto alla norma del can. 868 § 1 del CIC, che non permette l'amministrazione del battesimo senza la fondata speranza che il battezzato sia educato nella religione cattolica. Ad ogni modo, occorre aver presente che ormai in parecchie città d'Italia esistono comunità e Chiese orientali non cattoliche con i loro sacerdoti legittimi. Tale fattispecie si presenta quindi molto raramente.

11. Se i genitori cristiani non cattolici chiedono il battesimo del loro figlio nella Chiesa cattolica affinché sia cattolico, occorre valutare anzitutto le loro motivazioni e la realistica speranza della sua futura educazione cattolica, nonché le eventuali ripercussioni dell'atto nei rapporti ecumenici. La richiesta dovrà essere formalizzata per iscritto e il battesimo sarà registrato nel libro dei battesimi della corrispondente parrocchia cattolica (orientale o latina), annotando pure a quale Chiesa *sui iuris* cattolica appartiene il neobattezzato<sup>18</sup>. Nella misura del possibile, il ministro sia un sacerdote cattolico orientale della Chiesa *sui iuris* a cui verrà ascritto il battezzando<sup>19</sup>, e il battesimo sia amministrato secondo le prescrizioni liturgiche di tale Chiesa<sup>20</sup>, che in genere ne prevedono il conferimento insieme alla crismazione (confermazione) e all'eucaristia<sup>21</sup>. Se non è presente un ministro orientale della Chiesa a cui apparterrà il battezzando, il Vescovo diocesano potrà designare un sacerdote, anche latino, con la facoltà di amministrare, insieme al battesimo, la cresima, qualora si ravvisi una

---

<sup>14</sup> UR n. 15.

<sup>15</sup> Cfr DE n. 99a.

<sup>16</sup> Cfr CIC can. 868 § 2; CCEO can. 681 § 4.

<sup>17</sup> Cfr CCEO can. 681 § 5. Benché battezzato da un ministro cattolico, il battezzato apparterrà alla Chiesa orientale non cattolica dei genitori.

<sup>18</sup> Cfr CCEO can. 37.

<sup>19</sup> Cfr CCEO can. 678 § 1.

<sup>20</sup> Cfr CCEO can. 683.

<sup>21</sup> Cfr CCEO cann. 694-697.



«grave causa»<sup>22</sup>, e l'eucaristia, seguendo il rito liturgico proprio del ministro celebrante<sup>23</sup>, a meno che questi abbia la facoltà di biritualismo.

12. I genitori cristiani non cattolici, quando chiedono il battesimo del loro figlio nella Chiesa cattolica perché sia cattolico e riceva un'educazione cattolica, nella misura del possibile devono presentare il proprio certificato di battesimo, per determinare a quale Chiesa *sui iuris* sarà ascritto il battezzando. Se i genitori appartengono a Chiese o comunità ecclesiali diverse, di regola il figlio sarà ascritto alla Chiesa *sui iuris* cattolica corrispondente a quella del padre<sup>24</sup>. Non è conveniente scegliere per il figlio una Chiesa *sui iuris* non corrispondente a quella dei genitori<sup>25</sup>.
13. I figli di genitori ortodossi che chiedono il battesimo dopo aver compiuto il quattordicesimo anno di età possono scegliere liberamente di essere ascritti o nella Chiesa latina o in un'altra Chiesa rituale *sui iuris*<sup>26</sup>. «Si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro ascrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura»<sup>27</sup>.
14. Nelle coppie miste costituite da una parte cattolica e da una orientale non cattolica, il coniuge cattolico onorerà l'impegno assunto «di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica»<sup>28</sup>. La Chiesa cattolica, pur ricordando al coniuge cattolico questo suo grave dovere, è consapevole che la parte non cattolica può sentirsi tenuta in coscienza a un obbligo analogo<sup>29</sup> e, perciò, rispetterà le decisioni che i coniugi prenderanno responsabilmente al riguardo<sup>30</sup>. Qualora, nonostante tutti gli sforzi, i figli non vengano battezzati né educati nella Chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre nella censura comminata dal diritto canonico<sup>31</sup>; tuttavia, per il coniuge cattolico non cessa l'obbligo di condividere con i figli la propria fede<sup>32</sup>. Sebbene sin dall'inizio si debba offrire un'adeguata educazione intrisa di spirito ecumenico, in nessun caso si deve seguire una linea agnostica, neutrale o confusa.
15. In circostanze eccezionali, valutate le ragioni pastorali, l'Ordinario del luogo può permettere che il ministro orientale non cattolico partecipi alla celebrazione del battesimo cattolico proclamando una lettura o facendo una preghiera; il ministro cattolico può essere invitato a fare altrettanto nel battesimo non cattolico. Tuttavia, va escluso il conferimento “congiunto”

---

<sup>22</sup> Can. 891.

<sup>23</sup> Cfr CIC can. 846 § 2; CCEO can. 674 § 2.

<sup>24</sup> Si seguono per analogia i criteri del can. 29 del CCEO.

<sup>25</sup> Cfr CCEO can. 35 (riguardante i battezzati acattolici che convengono alla Chiesa cattolica) e can. 588 (riferentesi ai catecumeni). Il Codice orientale non prevede esplicitamente il caso di bambini ancora non battezzati, ma è ragionevole applicare tali principi anche a questa fattispecie. Qualora sussistano le condizioni, cioè vi sia la prudente certezza che il bambino sarà educato in una parrocchia di rito latino e che non ritornerà in un ambiente orientale, si può chiedere alla Santa Sede il consenso per l'ascrizione del battezzando alla Chiesa cattolica di rito latino (cfr per analogia CCEO can. 32 § 1).

<sup>26</sup> Cfr CIC can. 111 § 2. Il can. 30 del CCEO prevede inoltre un eventuale diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica.

<sup>27</sup> CCEO can. 588.

<sup>28</sup> CIC can. 1125, 1°; CCEO can. 814, 1°.

<sup>29</sup> Cfr DE n. 150.

<sup>30</sup> Questo rispetto non significa che la decisione di battezzare i figli fuori della Chiesa cattolica sia approvata, bensì che essa è semplicemente tollerata.

<sup>31</sup> Cfr CIC can. 1366; CCEO can. 1439; DE 151.

<sup>32</sup> Cfr DE n. 151.

del battesimo e ogni ambiguità quanto all'appartenenza del battezzato all'una o all'altra Chiesa<sup>33</sup>.

16. Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condizione che sia riconosciuta l'idoneità del padrino<sup>34</sup>. Tuttavia l'educazione cristiana competerà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rappresenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del battezzato e/o dei suoi genitori.
17. Circa l'incorporazione e l'ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica di persone (infanti o adulti) appartenenti a una Chiesa orientale non cattolica, si rinvia ai nn. 48-62.

*c) La confermazione*

18. Nelle Chiese ortodosse il sacramento della confermazione (crismazione) è amministrato dal sacerdote, congiuntamente con il battesimo, sia ai bambini che agli adulti. Pertanto, l'assenza della menzione della cresima nel certificato del battesimo ortodosso non autorizza a mettere in dubbio che essa sia stata conferita nella stessa data e luogo del battesimo<sup>35</sup>.
19. Qualora si presenti un bambino ortodosso al ministro cattolico, chiedendo di ricevere il sacramento della confermazione, occorre fare presente che molto probabilmente questi ha già ricevuto i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. Se non ha ricevuto il sacramento della confermazione – eventualità piuttosto rara –, il ministro latino non può comunque cresimarlo<sup>36</sup>.
20. Per ulteriori aspetti legati alla confermazione, si rimanda ai paragrafi relativi alla catechesi e all'ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica.

*d) L'eucaristia*

21. La lecita ammissione all'eucaristia di un fedele orientale non cattolico da parte di un ministro cattolico può avvenire in circostanze speciali e in casi singoli, adempiendo i requisiti stabiliti per la *communicatio in sacris*<sup>37</sup>. Si richiede infatti che il singolo fedele abbia un grave bisogno spirituale, richieda spontaneamente il sacramento e sia ben disposto. Tali casi devono essere vagliati dal ministro cattolico affinché non diventino prassi indiscriminata<sup>38</sup>.
22. Il fedele orientale non cattolico divorziato e risposato non può essere ammesso alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica<sup>39</sup>, nonostante nella sua Chiesa ciò sia permesso. Infatti, il requisito di essere "ben disposti", per poter ricevere l'eucaristia, include una situazione matrimoniale oggettivamente regolare.

---

<sup>33</sup> Cfr DE n. 97.

<sup>34</sup> Cfr DE n. 98; CIC can. 874 § 1, 3° e § 2; CCEO can. 685 § 3.

<sup>35</sup> Cfr DE n. 99 a.

<sup>36</sup> Nel CCEO i cann. 695 § 2 e 696 § 1 prevedono i casi straordinari di cresima separata dal battesimo, ma senza contemplare che si amministri la cresima a ortodossi.

<sup>37</sup> Vedi sopra, nn. 1-7.

<sup>38</sup> Vedi sopra, nn. 3-5. Un caso di lecita ammissione è indicato al n. 40.

<sup>39</sup> Cfr *Sacramentum caritatis*, n. 29.

23. Nel contesto italiano può capitare che alcuni genitori orientali non cattolici chiedano che il figlio riceva la “prima comunione” insieme ad altri ragazzi cattolici di rito latino. In questo caso, bisognerà ricordare che con ogni probabilità il bambino ha già ricevuto la prima comunione insieme al battesimo o subito dopo. La condivisione della proposta di catechesi può tuttavia costituire un aiuto a ricevere in modo più consapevole l’eucaristia. Si può eventualmente proporre uno speciale festeggiamento in occasione della “prima comunione” degli altri ragazzi.
24. Un fedele orientale non cattolico può essere invitato a proclamare le letture in una celebrazione liturgica sacramentale<sup>40</sup>.
25. Nell’anafora eucaristica è permesso citare solo i nomi delle persone – vive o defunte – che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica<sup>41</sup>.
26. La concelebrazione dell’eucaristia tra sacerdoti cattolici e non cattolici è assolutamente vietata<sup>42</sup>. Infatti, la finalità della concelebrazione è la manifestazione della piena comunione ecclesiastica tra i ministri. Questa non si verificherà finché tra le diverse Chiese non sia ristabilita l’integrità dei vincoli di comunione nella professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. «Siffatta concelebrazione non sarebbe un mezzo valido, e potrebbe anzi rivelarsi *un ostacolo al raggiungimento della piena comunione*, attenuando il senso della distanza dal traguardo e introducendo o avallando ambiguità sull’una o sull’altra verità di fede»<sup>43</sup>.

*e) La penitenza*

27. I ministri cattolici possono amministrare lecitamente il sacramento della penitenza ai fedeli delle Chiese orientali non cattoliche nelle condizioni generali indicate al n. 4, valutando inoltre l’impossibilità di accedere al proprio ministro orientale non cattolico, come descritto al n. 5.
28. Nella celebrazione del sacramento della penitenza, i fedeli orientali non cattolici potrebbero trovarsi davanti a una prassi penitenziale diversa da quella della loro Chiesa. Infatti, il fedele ortodosso divorziato e risposato nella sua Chiesa non può essere assolto dal ministro cattolico, persistendo in uno stato matrimoniale oggettivamente irregolare.
29. Le norme della Chiesa cattolica circa i peccati e delitti riservati sono leggi puramente ecclesiastiche alle quali sono tenuti solo i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti<sup>44</sup>. Pertanto, se un fedele orientale non cattolico confessa al ministro cattolico di aver commesso un peccato o un delitto che, secondo la disciplina cattolica, è riservato alla Sede Apostolica o al Vescovo, non è soggetto a tali riserve. Il confessore tuttavia faccia il possibile per verificare se la Chiesa del penitente prevede riserve speciali; in questo caso valuti attentamente se il penitente stesso non possa ricorrere al proprio ministro. Se ciò è impossibile, e vi è una causa grave e urgente, assolve il penitente facendogli presente la serietà del peccato o del delitto e imponendogli una penitenza adeguata.

---

<sup>40</sup> Cfr DE n. 126.

<sup>41</sup> Cfr DE n. 121.

<sup>42</sup> CIC can. 908; CCEO can. 702; DE n. 104e.

<sup>43</sup> *Ecclesia de Eucharistia*, n. 44. Cfr *Sacramentum caritatis* n. 56.

<sup>44</sup> Cfr CIC can. 11; CCEO can. 1490.

*f) L'unzione degli infermi*

30. Per quel che riguarda l'unzione degli infermi, si rimanda alle indicazioni generali di cui ai nn. 1-7.

*g) Il matrimonio*

31. Le Chiese orientali non cattoliche differiscono dalla Chiesa cattolica in alcuni aspetti riguardanti la dottrina sul matrimonio. Infatti, le Chiese orientali non cattoliche, accanto all'affermazione della sostanziale indissolubilità del matrimonio, ammettono nella prassi il divorzio e la possibilità di nuove nozze (a partire dal principio dell'*oikonomia*), senza che questo comporti l'esclusione dall'eucaristia. Si ricorda inoltre che ritengono ministro del sacramento del matrimonio il sacerdote, non i coniugi.
32. Per la celebrazione di un matrimonio misto tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica vanno adempiute le rispettive norme canoniche cattoliche<sup>45</sup> e, salvo il diritto divino, anche quelle della Chiesa orientale non cattolica coinvolta<sup>46</sup>.
33. L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere la licenza per la celebrazione di un matrimonio misto tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica, dopo il compimento delle seguenti condizioni:

a) La parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandono della fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica<sup>47</sup>.

b) Il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente e tempestivamente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole. Non si richiede che essa faccia alcuna promessa<sup>48</sup>. La reale consapevolezza della promessa e dell'obbligo della parte cattolica implica però la sincera intenzione e volontà di rispettarne gli impegni. Quindi, «l'Ordinario del luogo, per vagliare l'esistenza o meno di “una causa giusta e ragionevole”, in vista di concedere il permesso del matrimonio misto, terrà conto, tra l'altro, di un rifiuto esplicito della parte non cattolica»<sup>49</sup>.

c) Entrambe le parti siano istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti<sup>50</sup>.

Queste dichiarazioni devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di licenza per il matrimonio misto<sup>51</sup>.

La normativa cattolica da un lato impone alla parte cattolica gli obblighi inerenti alla sua appartenenza ecclesiale, dall'altro rispetta la libertà di coscienza religiosa della parte non cattolica. La tutela della libertà religiosa deve costituire una preoccupazione fondamentale dei pastori, i quali sono tenuti a fare ogni ragionevole tentativo perché in futuro l'una o l'altra parte non eserciti un'ingiustificata violenza nei confronti della convinzione religiosa

---

<sup>45</sup> Cfr, specialmente, CIC cann. 1124-1127; CCEO cann. 813-815, 834 § 2, 835, 839; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico* [= DGMC], 5 novembre 1990, nn. 47-52.

<sup>46</sup> Cfr PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, art. 2.

<sup>47</sup> Cfr CIC can. 1125, 1°; CCEO can. 814, 1°; DGMC n. 48 a.

<sup>48</sup> Cfr CIC can. 1125, 2°; CCEO can. 814, 2°; DGMC n. 48 b.

<sup>49</sup> DE n. 150.

<sup>50</sup> Cfr CIC can. 1125, 3°; CCEO, can. 814, 3°; DGMC n. 48 c.

<sup>51</sup> DGMC n. 48 d.

del coniuge, sia chiedendo indebitamente la conversione sia mettendo ostacoli al libero esercizio della pratica religiosa<sup>52</sup>.

34. Sia la Chiesa cattolica sia le Chiese orientali non cattoliche esigono garanzie per autorizzare i matrimoni misti e richiedono che i figli siano battezzati ed educati nella propria Chiesa; le Chiese ortodosse impongono tale promessa scritta a entrambi gli sposi<sup>53</sup>. Può quindi rappresentare un problema delicato la scelta da parte della coppia in ordine al battesimo e all'educazione cristiana dei figli. Infatti ciascuno dei coniugi, nella misura in cui vive la propria appartenenza ecclesiale, sente l'obbligo di coscienza di fare tutto il possibile affinché i figli condividano la propria appartenenza e tradizione confessionale. Tale aspetto, quindi, dovrebbe essere affrontato prima della celebrazione del matrimonio, tenendo specialmente conto del comune battesimo e deposito di fede<sup>54</sup>.
35. Il numero crescente dei matrimoni misti in Italia evidenzia la necessità di una fraterna collaborazione con i pastori delle Chiese orientali non cattoliche, per uno studio accurato della dottrina del matrimonio nella sua dimensione sacramentale, nelle sue esigenze etiche, nella sua situazione canonica e nelle sue implicazioni pastorali ed ecumeniche.
36. I parroci devono procurare che non manchi mai al coniuge cattolico e ai figli, nati da un matrimonio misto, l'aiuto spirituale necessario per l'adempimento dei loro obblighi di coscienza; esortino lo stesso coniuge cattolico a tener sempre presente il dono divino della fede cattolica, dandone testimonianza con dolcezza e rispetto; aiutino i coniugi nello sviluppo dell'unità della vita coniugale e familiare, che trova il suo fondamento nel comune battesimo. È pertanto auspicabile, anche in questo caso, che i pastori stabiliscano con i ministri orientali non cattolici, nella misura del possibile, opportune relazioni.
37. Relativamente alla forma da usarsi nella celebrazione del matrimonio, il fedele cattolico, pur avendo ricevuto la licenza dell'Ordinario del luogo per la celebrazione di un matrimonio misto, è tenuto all'osservanza della forma canonica<sup>55</sup>. Nei matrimoni misti con orientali non cattolici l'osservanza della forma canonica cattolica è necessaria solo per la liceità<sup>56</sup>. Questo comporta che l'Ordinario del luogo può esimere dall'osservanza della forma canonica<sup>57</sup>, per

---

<sup>52</sup> Cfr GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 78.

<sup>53</sup> La normativa ortodossa per la celebrazione di un matrimonio misto richiede «una dichiarazione firmata della parte eterodossa [vale a dire, in questo caso, della parte cattolica], in cui assume la responsabilità morale di battezzare ed educare i figli nella Chiesa ortodossa»: *Calendario 2006 della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia*, p. 95. In Grecia la Chiesa ortodossa ha stabilito che «i matrimoni misti (tra Ortodossi ed eterodossi) si celebrano secondo le norme della Chiesa ortodossa a condizione inviolabile che i figli che nasceranno da questi matrimoni siano battezzati ed educati secondo i dogmi della nostra Santissima Chiesa, sottoscrivendo ambedue le parti in precedenza una dichiarazione firmata dinanzi al notaio»: SANTO SINODO DELLA CHIESA ORTODOSSA DI GRECIA, *Enciclica n. 2141*, 19 aprile 1977.

<sup>54</sup> Su questo punto, si veda sopra n. 14.

<sup>55</sup> Cfr CIC cann. 1108 e 1127 § 1; CCEO cann. 828 e 834 § 1.

<sup>56</sup> Cfr CIC can. 1127 § 1; CCEO can. 834 § 2.

<sup>57</sup> Cfr CIC can. 1127 § 2; CCEO can. 835. Nel CIC chi concede la dispensa dalla forma canonica del matrimonio è l'Ordinario del luogo della parte cattolica; nel CCEO invece tale dispensa è riservata al Patriarca o alla Sede Apostolica.

una causa grave<sup>58</sup>. Per la validità della celebrazione, si richiede comunque che l'assistente sia un sacerdote e non un diacono<sup>59</sup>.

È da notare che le Chiese orientali non cattoliche esigono per la validità del matrimonio la presenza di un loro sacerdote. Pertanto, il matrimonio misto tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica celebrato nella Chiesa cattolica è ritenuto invalido da quasi tutte le Chiese orientali non cattoliche<sup>60</sup>. Per questo motivo, a volte, la coppia, dopo la celebrazione cattolica, ricorre anche al sacerdote orientale non cattolico per un'altra celebrazione del matrimonio secondo il loro rito: questa prassi è un abuso in netta contraddizione con il can. 1127 § 3 del CIC e il can. 839 del CCEO. Invece, se il matrimonio misto viene celebrato in una Chiesa orientale non cattolica, la Chiesa cattolica lo riconosce valido e perciò non si deve richiedere la ripetizione del consenso.

38. «L'obbligo, imposto da alcune Chiese o Comunità ecclesiali, di osservare la forma del matrimonio loro propria non costituisce una causa di automatica dispensa dalla forma canonica cattolica. Le situazioni particolari di questo tipo devono essere oggetto di dialogo tra le Chiese, almeno a livello locale»<sup>61</sup>. Per condurre questi rapporti occorrerà, tra l'altro, tenere conto dei criteri indicati nel presente testo.
39. «Una persona appartenente a una Chiesa orientale [non cattolica] può fare da testimone a un matrimonio in una chiesa cattolica; allo stesso modo una persona appartenente alla Chiesa cattolica può fare da testimone a un matrimonio, celebrato secondo le norme, in una Chiesa orientale [non cattolica]»<sup>62</sup>. È opportuno, tuttavia, tener conto della diversità di disciplina delle Chiese orientali non cattoliche, le quali richiedono che «il/la testimone sia ortodosso/a»<sup>63</sup>.
40. L'Ordinario del luogo può permettere, tenuto conto delle circostanze, che il matrimonio misto con una parte orientale non cattolica sia celebrato durante la Santa Messa. In questo caso, ambedue gli sposi potrebbero ricevere la comunione eucaristica, se la chiedono spontaneamente e sono ben disposti<sup>64</sup>. Comunque, successivamente, la condivisione

---

<sup>58</sup> Cfr CIC can. 1127 § 2. La licenza per celebrare il matrimonio nella Chiesa ortodossa si può concedere per gravi difficoltà, quali, ad esempio, «la conservazione dell'armonia familiare, il raggiungimento dell'accordo dei genitori per il matrimonio, il riconoscimento del particolare impegno religioso della parte non cattolica o del suo legame di parentela con un ministro di un'altra Chiesa» (DE 154), o «il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili» (DGMC n. 50).

<sup>59</sup> Anche se il CIC can. 1127 § 1 parla in genere dell'«intervento di un ministro sacro», si tenga presente che nelle Chiese ortodosse il matrimonio è valido solo se celebrato con «rito sacro», inteso come intervento del sacerdote che chiede e riceve a nome della Chiesa la manifestazione del consenso degli sposi e li benedice. È bene ricordare che per gli ortodossi il ministro del sacramento del matrimonio è il sacerdote, non gli sposi. Inoltre, è noto che nella tradizione orientale (cattolica e ortodossa) i diaconi non possono conferire benedizioni e, perciò, un matrimonio celebrato con l'intervento di un diacono non sarebbe riconosciuto valido dagli ortodossi. Questa è la ragione per cui il can. 834 § 2 CCEO richiede «la benedizione del sacerdote».

<sup>60</sup> Un'eccezione a tale posizione è costituita, ad esempio, dalla Chiesa ortodossa Siro Malankarese, che ha raggiunto nel 1993 un accordo con la Chiesa cattolica (cfr *Information Service* 85 [1993/III-IV] pp. 159-161).

<sup>61</sup> DE n. 155.

<sup>62</sup> DE n. 128.

<sup>63</sup> *Calendario 2006 della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia*, p. 95.

<sup>64</sup> Cfr CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito del matrimonio*, Premesse generali, n. 36. Per l'ammissione della parte ortodossa alla comunione eucaristica durante la celebrazione del matrimonio misto si applicano i requisiti generali (vedi sopra n. 21), tenendo conto che la celebrazione del proprio matrimonio può costituire una motivazione ragionevole per ammettere alla comunione il fedele non cattolico (cfr DE n. 159).

dell'eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni generali sopra indicate<sup>65</sup>.

41. Con la previa autorizzazione dell'Ordinario, il ministro cattolico può invitare il ministro della parte orientale non cattolica a partecipare alla celebrazione del matrimonio, proclamare le letture bibliche, fare una breve esortazione e benedire la coppia<sup>66</sup>, evitando però accuratamente che ciò possa apparire come una "concelebrazione" o una doppia celebrazione del matrimonio<sup>67</sup>, soprattutto perché in Oriente la benedizione degli sposi costituisce la parte essenziale del rito sacro del matrimonio.
42. Nel caso di celebrazione del matrimonio misto in una Chiesa orientale non cattolica, il parroco della parte cattolica deve chiedere «un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati»<sup>68</sup>.
43. Il matrimonio di due orientali non cattolici non può essere celebrato nella Chiesa cattolica secondo la forma canonica, perché né l'Ordinario né il parroco cattolico sono competenti<sup>69</sup>. Tuttavia, «Il Gerarca [cattolico orientale] del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli di una Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio»<sup>70</sup>. Questa benedizione differisce dalla forma canonica. La Chiesa cattolica rispetta, in tale ambito, la giurisdizione dell'autorità della Chiesa orientale non cattolica cui appartengono i nubendi. Pertanto, per poter conferire la benedizione è necessario che tale Chiesa riconosca la validità di quel matrimonio<sup>71</sup>. Spetta alla Chiesa non cattolica provvedere che esso sia registrato e ottenga gli effetti civili.
44. Per provare lo stato libero della parte orientale non cattolica, durante l'investigazione prematrimoniale il parroco deve chiedere «una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica. La parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo»<sup>72</sup>.
45. Dovendo accertare lo stato libero di un fedele orientale non cattolico sposato senza il dovuto rito sacro (p. es. sposato solo civilmente) e poi divorziato, è sufficiente l'investigazione prematrimoniale svolta dall'Ordinario del luogo o dal parroco dopo aver consultato

---

<sup>65</sup> Cfr DE n. 160.

<sup>66</sup> Cfr DE n. 158; DGMC art. 51.

<sup>67</sup> Vedi sopra n. 37.

<sup>68</sup> DGMC n. 50; cfr CIC cann. 1121-1122.

<sup>69</sup> Si richiede infatti che almeno uno dei due nubendi sia cattolico e appartenga alla Chiesa rituale del ministro: cfr CIC can. 1109; CCEO can. 829 § 1.

<sup>70</sup> CCEO can. 833 § 1. In Italia esistono Gerarchi orientali cattolici delle diocesi italo-albanesi (Lungro, Piana degli Albanesi, Santa Maria di Grottaferrata). Gli Ordinari del luogo latini non godono di questa facoltà, a meno che la Sede Apostolica abbia provveduto in merito.

<sup>71</sup> Molte Chiese orientali non cattoliche riconoscono naturalmente valido il matrimonio dei propri fedeli celebrato senza il dovuto rito sacro se è impossibile accedere al sacerdote ortodosso (si tratta di una situazione simile alla forma straordinaria del matrimonio prevista nella Chiesa cattolica; cfr CIC can. 1116 e CCEO can. 832). Tuttavia tale matrimonio non viene considerato sacramento.

<sup>72</sup> DGMC n. 49.

l'Ordinario, in modo analogo a quanto avviene per i cattolici sposati civilmente. Tuttavia, qualora sorga il dubbio sulla possibilità di celebrare il matrimonio con il rito sacro senza grave incomodo e sull'esistenza del battesimo, la questione dovrà essere rimessa al tribunale ecclesiastico competente<sup>73</sup>.

46. È frequente il caso di fedeli cattolici che si presentano al loro parroco insieme al futuro sposo/a orientale non cattolico/a divorziato/a chiedendo la celebrazione del matrimonio. In questi casi, si tenga presente che la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità della Chiesa orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione di nullità. Permane quindi l'impedimento di legame<sup>74</sup>, fino al momento in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecutiva da un tribunale ecclesiastico cattolico<sup>75</sup>, oppure, se ne sussistono le condizioni, sia sciolto dal Romano Pontefice per inconsumazione o in *favorem fidei*<sup>76</sup>.
47. Qualsiasi persona, anche non battezzata, può agire in giudizio<sup>77</sup>. Quindi, anche un fedele orientale non cattolico può chiedere al tribunale cattolico la dichiarazione di nullità matrimoniale, purché abbia un titolo legittimo per impugnarne la validità<sup>78</sup>. Infatti, «il giudice ecclesiastico può esaminare solo le cause di nullità dei non cattolici, siano essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti»<sup>79</sup>, come avviene nella fattispecie in cui la parte orientale non cattolica desidera celebrare il matrimonio con una parte cattolica.

#### ***h) Ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica***

48. Ciascuna persona ha il diritto inviolabile e insieme l'obbligo di seguire i dettami della propria coscienza. Ne consegue quindi che «ogni cristiano ha il diritto, per motivi di coscienza, di decidere liberamente di entrare nella piena comunione cattolica»<sup>80</sup>. Tale scelta non deve essere frutto di un indebito proselitismo<sup>81</sup>, bensì essere libera e spontanea<sup>82</sup>.
49. Il fedele orientale non cattolico che, in coscienza, desidera essere ammesso alla piena comunione della Chiesa cattolica, presenta una richiesta scritta al Vescovo diocesano.

---

<sup>73</sup> Cfr SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreto del 3 gennaio 2007*, Prot. n. 38964/06 VT, in *Periodica de re canonica*, 97 (2008) 45-46. In presenza di obblighi naturali derivati da una precedente unione verso un'altra parte o i figli, si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo: cfr CIC can. 1071, 3° e CCEO can. 789, 3°.

<sup>74</sup> Cfr CIC can. 1085; CCEO can. 802.

<sup>75</sup> Cfr SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Dichiarazione del 20 ottobre 2006*, in *Communicationes* 39 (2007), pp. 66-67. Tale dichiarazione riguarda direttamente le dichiarazioni di stato libero date dalle autorità della Chiesa ortodossa romena, ma il principio si applica in generale ai documenti emessi da qualsiasi Chiesa ortodossa.

<sup>76</sup> Cfr DGMC n. 47.

<sup>77</sup> Cfr CIC can. 1476 e CCEO can. 1134.

<sup>78</sup> Cfr *Dignitas connubii*, artt. 92-94 e 114.

<sup>79</sup> *Dignitas connubii*, art. 3, § 2.

<sup>80</sup> DE n. 99; cfr *Orientalium Ecclesiarum* n. 25.

<sup>81</sup> Cfr *Dignitatis humanae* n. 4; DE n. 23; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione*, 3 dicembre 2007, n. 12; COMMISSION PONTIFICALE «PRO RUSSIA», *Directives L'Église a reçu: 1<sup>er</sup> juin 1992*, parte I, n. 3.

<sup>82</sup> Cfr CCEO can. 896.



Questi, prima di accogliere il candidato, valuta le ragioni dell'istanza<sup>83</sup>, aiutando eventualmente a purificarle<sup>84</sup>, al fine di evitare motivazioni inadeguate. Tali possono essere, per esempio, motivi meramente sentimentali, interessi umani, concezioni erronee sul cattolicesimo e sull'unità dei cristiani, litigi con la comunità di origine.

50. Per l'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di un fedele orientale non cattolico, si segua l'apposito rituale con i relativi orientamenti preliminari<sup>85</sup>.
51. Nella Chiesa latina l'autorità competente per decidere l'ammissione dei fedeli orientali non cattolici alla piena comunione nella Chiesa cattolica è il Vescovo diocesano<sup>86</sup>. Nelle circoscrizioni ecclesiastiche cattoliche orientali, anche il parroco, non solo il Gerarca del luogo, può ammettere alla piena comunione nella Chiesa cattolica singoli laici<sup>87</sup>.
52. A coloro che chiedono l'ammissione nella piena comunione «non si imponga altro onere fuorchè le cose necessarie»<sup>88</sup>. Pur non trattandosi di catecumeni, si curi la preparazione dottrinale e spirituale di ciascun candidato, secondo le necessità dei singoli casi<sup>89</sup>, affinché assumano consapevolmente quanto insegnato dal magistero della Chiesa cattolica (primato del Romano Pontefice, indissolubilità del matrimonio, ecc.) e comprendano cosa significhi essere cattolico. L'eventuale situazione matrimoniale irregolare dovrà essere chiarita prima dell'ammissione<sup>90</sup>.
53. Il candidato deve presentare, assieme alla domanda di ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica, il proprio certificato di battesimo. La validità del battesimo conferito nelle Chiese orientali non cattoliche non è oggetto di dubbio<sup>91</sup>. Dal momento che molti immigrati provengono da Paesi che hanno sperimentato situazioni di impedimento alla libertà religiosa o di persecuzione, può capitare che non siano in grado di presentare un certificato di battesimo. In questi casi, per la prova «è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo dopo che era uscito dall'infanzia»<sup>92</sup>. Se dopo una seria ricerca persistono i dubbi sull'esistenza del battesimo o sulla sua validità, il battesimo venga conferito sotto condizione in forma privata, spiegando il significato dell'atto<sup>93</sup>. Poiché nelle Chiese orientali non cattoliche il sacramento

---

<sup>83</sup> «I Vescovi e i sacerdoti avranno cura di valutare attentamente i motivi a cui si ispirano coloro che chiedono di entrare nella Chiesa cattolica, portandoli inoltre a prendere coscienza dei loro doveri verso la loro comunità di origine»: *L'Église a reçu*, n. 5.

<sup>84</sup> Cfr *Ad gentes*, n. 13.

<sup>85</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito dell'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono già stati validamente battezzati*, appendice del *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti* [= *Rito dell'ammissione*].

<sup>86</sup> Cfr *Rito dell'ammissione*, n. 8.

<sup>87</sup> CCEO can. 898 §§ 2-3.

<sup>88</sup> CCEO can. 896; cfr UR 18.

<sup>89</sup> Cfr *Rito dell'ammissione* n. 5; CCEO can. 897.

<sup>90</sup> Il criterio offerto dalla Congregazione per la dottrina della fede, in una risposta privata dell'11 luglio 1983, sulla possibilità di ammettere persone in situazione matrimoniale irregolare al catecumenato ma non al rito di elezione per i sacramenti dell'iniziazione (cfr. *Canon Law Digest*. Vol. 10, p. 139), si può applicare per analogia ai candidati all'ammissione alla piena comunione.

<sup>91</sup> Cfr DE n. 99a.

<sup>92</sup> CCEO can. 691; cfr CIC can. 876, che limita la prova, tramite giuramento dello stesso battezzato, al caso in cui abbia ricevuto il battesimo in età adulta.

<sup>93</sup> Cfr CIC can. 845 § 2; CCEO can. 672 § 2; DE n. 99d.

della confermazione viene conferito congiuntamente con il battesimo, la prova del ricevimento del battesimo comporta anche la prova del ricevimento della cresima<sup>94</sup>. Nell'eventualità che si conferisca il battesimo sotto condizione, si proceda anche al conferimento della cresima sotto condizione.

- 54.** Per accogliere fedeli provenienti dalle Chiese orientali non cattoliche «non si richiede più di quanto esige la semplice professione della fede cattolica»<sup>95</sup>. Alla professione di fede segue un atto esplicito di accoglienza del candidato da parte del celebrante, come previsto nel *Rito dell'ammissione*, nn. 15-16. Inoltre, l'autorità competente dovrà registrare l'ammissione in un libro speciale, nel quale sarà anche annotato il giorno e il luogo del battesimo<sup>96</sup>.
- 55.** Gli orientali non cattolici «che giungono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, conservino dovunque il proprio rito, lo rispettino e, secondo le proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa *sui iuris* del medesimo rito, salvo il diritto di adire alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni»<sup>97</sup>. Anche qualora siano affidati alla cura pastorale di un Vescovo latino o di altra Chiesa *sui iuris*<sup>98</sup>, questi fedeli apparterranno alla Chiesa orientale cattolica corrispondente a quella orientale non cattolica di origine<sup>99</sup>. Il sacerdote (anche latino) che accoglie nella comunione cattolica è tenuto ad annotare l'iscrizione alla rispettiva Chiesa orientale cattolica nell'apposito registro. In casi eccezionali, si può procedere al cambiamento di Chiesa *sui iuris* secondo la normativa canonica<sup>100</sup>.
- 56.** Un bambino battezzato in una Chiesa orientale non cattolica prima dei quattordici anni e, dopo il battesimo, adottato da genitori cattolici, viene *ipso iure* incorporato alla Chiesa cattolica e, generalmente, ascritto alla Chiesa *sui iuris* del padre cattolico adottante<sup>101</sup>. L'adozione deve essere anche registrata nell'apposito registro<sup>102</sup>.
- 57.** Quando entrambi i genitori appartenenti a una Chiesa orientale non cattolica giungono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, i figli ancora infanti sono essi pure incorporati alla Chiesa cattolica. Pertanto, sarà premura dei genitori curare la registrazione nell'apposito registro. Tuttavia, se solo un genitore giunge alla piena comunione con la Chiesa cattolica, si applichi la normativa già esposta sui matrimoni misti riguardo l'obbligo di fare tutto il possibile per educare la prole nella religione cattolica<sup>103</sup>.
- 58.** Il minore di quattordici anni di età non può essere accolto nella Chiesa cattolica se i genitori orientali non cattolici si oppongono. Anche nel caso in cui i genitori vi acconsentano, se a giudizio del Vescovo dall'accoglienza del medesimo si prevedono gravi disagi per la Chiesa

---

<sup>94</sup> Vedi sopra, n. 18.

<sup>95</sup> *Rito dell'ammissione* n. 2. Cfr OE n. 25; CCEO can. 897.

<sup>96</sup> *Rito dell'ammissione* n. 13. Può trattarsi, ad esempio, di un registro da tenersi presso la Curia diocesana.

<sup>97</sup> CCEO can. 35.

<sup>98</sup> Cfr *Christus Dominus* n. 23; CCEO can. 916 § 5.

<sup>99</sup> Cfr CIC cann. 383 § 2; CCEO cann. 38, 193 e 916 § 5.

<sup>100</sup> Cfr CIC can. 112 § 1; CCEO cann. 32-34 e 36-37; SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Ss.mi*, 26 novembre 1992, in AAS 85 (1993), p. 81. Di solito occorrerà ricorrere alla Sede Apostolica (Congregazione per le Chiese orientali), tranne nei casi previsti dal diritto.

<sup>101</sup> Per analogia con il CCEO can. 29 § 2. Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Risposta privata in forma di rescripto*, 1° ottobre 2002, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2003*, p. 23.

<sup>102</sup> Cfr CIC can. 535 § 2; CCEO can. 296 § 2.

<sup>103</sup> Vedi sopra, nn. 14 e 34.

o per il minore, l'accoglienza sia rimandata, tranne nel caso di imminente pericolo di morte<sup>104</sup>.

59. Il figlio di genitori cattolici o l'adulto che, desiderando essere cattolico, ha invece ricevuto il battesimo in una Chiesa orientale non cattolica per causa di estrema necessità<sup>105</sup> può rettificare la propria situazione tramite registrazione nel libro dei battesimi della parrocchia cattolica.
60. I fedeli che sono accolti nella Chiesa cattolica sono equiparati, nel diritto, ai battezzati nella medesima<sup>106</sup>.
61. È conveniente che l'ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica di un fedele orientale non cattolico non avvenga contemporaneamente alla celebrazione del suo matrimonio con una parte non cattolica. Il matrimonio misto richiede infatti una preparazione specifica.
62. Può accadere che un fedele orientale non cattolico chieda di essere ammesso al noviziato e alla professione religiosa nella Chiesa cattolica. Ciò non è possibile, se prima non è avvenuta l'ammissione alla piena comunione<sup>107</sup>. Da questa proibizione non si ammette dispensa, perché l'ingresso nella vita religiosa richiede la piena comunione nella Chiesa cattolica.

*i) Altre celebrazioni*

63. A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, il rito delle esequie può essere concesso ai fedeli orientali non cattolici, a condizione che ciò non sia contrario alla loro volontà, che non sia possibile avere il loro ministro<sup>108</sup> e che non vi si oppongano le disposizioni generali del diritto<sup>109</sup>.
64. Le benedizioni ordinariamente impartite ai cattolici possono essere impartite anche agli orientali non cattolici, su loro richiesta, in conformità alla natura e all'oggetto della benedizione<sup>110</sup>. Occorre però aver presente che, nella tradizione orientale, il diacono non può benedire. Conviene, perciò, che la benedizione sia impartita da un sacerdote.
65. «In una celebrazione liturgica cattolica, i ministri delle altre Chiese e Comunità ecclesiali possono avere il posto e gli onori liturgici che convengono al loro rango e al loro ruolo»<sup>111</sup>. In ogni caso, ciò non deve mai apparire come se fosse una concelebrazione.
66. «Preghiere pubbliche per altri cristiani, vivi o defunti, per i bisogni e secondo le intenzioni delle altre Chiese e comunità ecclesiali e dei loro capi spirituali, possono essere offerte durante le litanie e altre invocazioni di un servizio liturgico, ma non nel corso dell'anafora eucaristica»<sup>112</sup>.

---

<sup>104</sup> Cfr CCEO can. 900.

<sup>105</sup> Può essere la situazione di persecuzione, soppressione della propria Chiesa cattolica orientale da parte dello Stato durante i regimi totalitari, pericolo di morte, impossibilità di accesso al ministro cattolico.

<sup>106</sup> Cfr CIC can. 11; CCEO can. 1490.

<sup>107</sup> Cfr CCEO can. 450, 1°.

<sup>108</sup> Cfr CIC can. 1183 § 3; CCEO can. 876 § 1; DE n. 120.

<sup>109</sup> Cfr CIC can. 1184; CCEO can. 877; DE n. 120.

<sup>110</sup> Cfr CIC can. 1170; DE n. 121.

<sup>111</sup> DE n. 119.

<sup>112</sup> DE n. 121. Sul divieto di citare i nomi di persone che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica durante l'anafora eucaristica, vedi sopra n. 25.

*l) Casi particolari*

67. Quando una Chiesa orientale non cattolica manchi di edificio sacro o cimitero e chieda aiuto al Vescovo cattolico<sup>113</sup>, questi, prima di valutare la richiesta, verificherà la canonicità di tale Chiesa, con l'indicazione dell'eparchia e del Vescovo da cui dipende, nonché l'identità del sacerdote, il numero di fedeli orientali non cattolici che dovrebbero avvalersi della chiesa e la periodicità delle celebrazioni. Inoltre, si terrà conto della situazione del dialogo ecumenico con la Chiesa in questione e della devoluzione degli edifici di culto alle comunità orientali cattoliche nel paese di origine, secondo il criterio ecumenico della reciprocità<sup>114</sup>.
68. Se il Vescovo diocesano ritiene opportuno concedere chiese cattoliche a una comunità orientale non cattolica<sup>115</sup>, scelga preferibilmente edifici sacri non in uso. La concessione sia di norma formalizzata mediante un contratto di comodato per un tempo non superiore a diciannove anni. Si esiga che l'edificio sacro o il locale siano mantenuti in modo idoneo e decoroso, secondo le proprie norme liturgiche. Non si ammetta assolutamente che siano nominati parroci, o comunque incaricati della pastorale in quei luoghi, sacerdoti già appartenenti alla Chiesa cattolica.
69. Ordinariamente non si accolgano richieste di luoghi di culto distinti per comunità orientali non cattoliche della stessa tradizione rituale facenti riferimento a Chiese autocefale diverse.
70. Ove siano presenti comunità cattoliche orientali, queste abbiano la preferenza nella concessione di luoghi di culto.
71. Se nella diocesi esiste una parrocchia orientale cattolica con propria chiesa, paramenti e locali adeguati, il Vescovo diocesano può concederne l'uso a una comunità orientale non cattolica *ad casum* e non in forma abituale, per non creare sconcerto nei fedeli<sup>116</sup>.
72. I luoghi di culto siano usati stabilmente da una sola confessione religiosa, cattolica od orientale non cattolica. Qualora il Vescovo diocesano abbia dato l'autorizzazione perché eccezionalmente gli orientali non cattolici, per mancanza di luoghi propri, celebrino in un luogo di culto cattolico in uso, è preferibile che la Santissima Eucaristia sia conservata nello stesso tabernacolo, anche se in pissidi diverse, al fine di non confondere le specie eucaristiche azzime con quelle lievitate. Non si esclude però la possibilità, tenuto conto delle diverse sensibilità di coloro che usano l'edificio, che le specie sacramentali consacrate nella Santa Liturgia orientale non cattolica siano conservate in un vano separato o in una cappella<sup>117</sup>.
73. Se una parrocchia cattolica è frequentata stabilmente da fedeli orientali non cattolici, a giudizio dell'Ordinario questi possono essere invitati come osservatori al consiglio pastorale parrocchiale.
74. A giudizio del parroco, i fedeli orientali non cattolici possono partecipare alla catechesi impartita nelle istituzioni cattoliche<sup>118</sup>, se essi non hanno propri mezzi di formazione cristiana e lo chiedono spontaneamente. Tuttavia dovranno essere consapevoli che il contenuto di quelle lezioni sarà la dottrina cattolica. In ogni caso, i catechisti che seguono

---

<sup>113</sup> Cfr CCEO can. 670 § 2.

<sup>114</sup> Cfr DE nn. 105-106.

<sup>115</sup> Cfr DE n. 137; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, n. 56.

<sup>116</sup> Cfr DE n. 137.

<sup>117</sup> Cfr DE n. 139.

<sup>118</sup> Cfr DE n. 188.

anche fedeli orientali non cattolici si sforzino di conoscere le posizioni dottrinali della Chiesa a cui essi appartengono, per poter rispondere alle eventuali domande di chiarimento. La presentazione leale e corretta di tali posizioni aiuterà i cattolici ad approfondire la loro fede e li metterà nella condizione di conoscere meglio e di stimare gli altri cristiani, favorendo in tal modo il cammino comune verso la piena unità, nella verità<sup>119</sup>.

- 75.** «Nelle scuole e istituzioni cattoliche si deve fare ogni sforzo per rispettare la fede e la coscienza degli studenti o dei docenti che appartengono ad altre Chiese o comunità ecclesiali. In conformità con gli statuti loro propri e approvati, le autorità di dette scuole e istituzioni dovrebbero vigilare a che i ministri ordinati delle altre comunità possano esercitare senza alcuna difficoltà il servizio spirituale e sacramentale per i loro fedeli che frequentano tali scuole o istituzioni. Per quanto le circostanze lo consentano, con il permesso del vescovo diocesano, tali opportunità possono essere offerte in locali appartenenti ai cattolici, ivi compresa una chiesa o una cappella»<sup>120</sup>.
- 76.** «Negli ospedali, nelle case per persone anziane e nelle istituzioni analoghe dirette da cattolici, le autorità devono darsi premura di avvertire i sacerdoti e i ministri delle altre Comunità cristiane della presenza dei loro fedeli e agevolarli perché possano far visita a dette persone e portar loro un aiuto spirituale e sacramentale in condizioni degne e decorose, anche con l'uso della cappella»<sup>121</sup>.
- 77.** Si raccomandano altre iniziative congiunte, come la reciproca comunicazione di informazioni<sup>122</sup>, la partecipazione a organismi ecumenici<sup>123</sup>, l'adozione di preghiere e canti comuni<sup>124</sup> e, in genere, lo studio degli accordi ecumenici raggiunti<sup>125</sup>.
- 78.** Per ulteriori questioni non trattate in questo *vademecum* o per dubbi circa la sua applicazione, non si esiti a consultare i competenti Uffici della Conferenza Episcopale Italiana.

---

<sup>119</sup> Cfr DE n. 61.

<sup>120</sup> DE n. 141; cfr CCEO can. 907.

<sup>121</sup> DE n. 142; cfr CCEO can. 907.

<sup>122</sup> Cfr DE nn. 163-165.

<sup>123</sup> Cfr DE nn. 166-171.

<sup>124</sup> Cfr DE n. 187.

<sup>125</sup> Cfr DE nn. 172-182.

## Appendice A

### Presentazione schematica delle Chiese orientali non cattoliche

A) Le Chiese ortodosse di tradizione bizantina comprendono:

1) i quattro antichi Patriarcati:

- a. Patriarcato ecumenico di Costantinopoli (con giurisdizione su Turchia, Creta, diocesi della Grecia Settentrionale, eparchie greche della diaspora nelle Americhe, Europa occidentale e Australia);
- b. Alessandria (Egitto e Africa);
- c. Antiochia (Siria, Libano, Iraq, Kuwait, Iran, Americhe, Australia, Europa);
- d. Gerusalemme (Israele, Giordania, zone sotto il controllo dell'Autorità palestinese);

2) le altre Chiese autocefale:

- a. Chiesa ortodossa di Russia (con giurisdizione su Russia, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan e le altre repubbliche ex sovietiche, nonché sulla diaspora russa);
- b. Chiesa ortodossa di Serbia (Serbia e le altre repubbliche ex jugoslave, Europa occidentale, Americhe, Australia e Nuova Zelanda);
- c. Chiesa ortodossa di Romania (Romania, Europa occidentale, Nord America);
- d. Chiesa ortodossa di Bulgaria (Bulgaria e diaspora in Europa e America);
- e. Chiesa ortodossa di Georgia;
- f. Chiesa ortodossa di Cipro;
- g. Chiesa ortodossa di Grecia;
- h. Chiesa ortodossa di Polonia;
- i. Chiesa ortodossa di Albania;
- j. Chiesa ortodossa delle Repubbliche Ceca e Slovacca;

3) le Chiese ortodosse autonome:

- a. Chiesa ortodossa del Monte Sinai (dipendente dal patriarcato di Gerusalemme), con giurisdizione su Sinai ed Egitto;
- b. Chiesa ortodossa di Finlandia (dipendente dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli);
- c. Chiesa ortodossa del Giappone (autonomia concessa dal patriarcato di Mosca, ma non riconosciuta da Costantinopoli);
- d. Chiesa ortodossa della Cina (autonomia concessa dal patriarcato di Mosca, ma non riconosciuta da Costantinopoli, che ha eretto a sua volta una metropoli a Hong Kong);
- e. Chiesa ortodossa apostolica estone (dipendente dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, non riconosciuta dal Patriarcato di Mosca);

4) le Chiese canoniche dipendenti da Costantinopoli:

- a. Diocesi americana ortodossa carpatto-russa degli Stati Uniti d'America;

- b. Chiesa ortodossa ucraina degli Stati Uniti d'America e della diaspora;
- c. Esarcato ortodosso russo in Europa occidentale;
- d. Diocesi ortodossa albanese d'America;
- e. Chiesa ucraina ortodossa in Canada.

B) Vi sono poi le Antiche Chiese d'Oriente:

- 1) Chiesa apostolica armena, con due catolicosati: Etchmiadzin (con giurisdizione sui patriarcati di Gerusalemme e Costantinopoli) e Cilicia;
- 2) Chiesa assira dell'Oriente (Patriarcato della Chiesa Assira dell'Oriente – Stati Uniti d'America);
- 3) Chiesa copta ortodossa;
- 4) Chiesa etiopica ortodossa Tewahedo;
- 5) Chiesa ortodossa eritrea (riconosciuta dalla Chiesa copta);
- 6) Chiesa sira ortodossa (Patriarcato siro-ortodosso di Antiochia e dell'Oriente);
- 7) Chiesa ortodossa siro-malankarese (India).

C) Vi sono infine alcune Chiese che hanno uno *status* canonico irregolare:

- 1) Vecchi credenti;
- 2) Chiesa ortodossa ucraina – Patriarcato di Kiev e Chiesa ortodossa autocefala ucraina;
- 3) Chiesa ortodossa autocefala bielorusa (Nord America, Regno Unito, Australia);
- 4) Chiesa ortodossa macedone;
- 5) Chiese ortodosse vecchio-calendariste.

## Appendice B

### Le Chiese ortodosse in Italia

Esiste oggi in Italia una certa difficoltà a orientarsi in un panorama piuttosto complesso di realtà ecclesiali vecchie e nuove. Si elencano qui di seguito, senza pretese di esaustività, le presenze orientali non cattoliche più rilevanti nel nostro Paese:

- Patriarcato ecumenico di Costantinopoli;
- Chiesa ortodossa di Russia;
- Chiesa ortodossa di Serbia;
- Chiesa ortodossa di Romania;
- Chiesa ortodossa di Bulgaria;
- Chiesa ortodossa di Polonia;
- Chiesa ortodossa di Grecia;
- Chiesa copta ortodossa;
- Chiesa etiopica ortodossa Tewahedo;
- Chiesa ortodossa eritrea;
- Chiesa apostolica armena;
- Chiesa ortodossa macedone (non riconosciuta dalle altre Chiese ortodosse);
- Esarcato ortodosso russo in Europa occidentale (legato al Patriarcato di Costantinopoli);
- Chiesa ortodossa russa di rito antico (non canonica, legata ai Vecchi credenti russi);
- Chiesa ortodossa greca del Vecchio Calendario (separatasi dalla Chiesa ortodossa greca, antiecumenica);
- Chiesa ortodossa romena del Vecchio Calendario (separatasi dalla Chiesa ortodossa romena);
- Chiesa ortodossa in Italia (non canonica);
- Chiesa ortodossa autonoma dell'Europa occidentale e delle Americhe - Metropolia di Milano e Aquileia (non canonica).